

## **DELIBERA N. 270/11/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2309/SM NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI MOVIE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 30 maggio 2011, CONT. 58/11/DICAM/N°PROC.2309/SM, notificato in data 3 giugno 2011, con il quale veniva contestata alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Movie*", la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il film "*I misteri di Pittsburgh*", andato in onda il 5 dicembre 2010 a partire dalle ore 13:26 contenente scene inadeguate ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa del 15 giugno 2011 protocollate al n. 0030973 il 17 giugno 2011 - precisate in sede di audizione svolta in data 12 luglio 2011, a seguito dell'accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuate in pari data - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-l'orario di messa in onda del film, in fascia di televisione per tutti ed oltretutto nella giornata di domenica, su un canale con un bacino d'utenza limitato come Rai Movie, comporta una eventualità molto remota che un pubblico di minori possa essere all'ascolto. La pellicola cinematografica in questione, tratta dall'omonimo romanzo di Michael Chabon, scrittore e sceneggiatore statunitense, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2001, è destinata ad un pubblico di cinefili, tant'è che è stata presentata in anteprima mondiale al prestigioso Sundance Film Festival il 20 gennaio 2008 e non offre alcuna attrattiva per i bambini;

-va altresì escluso che le sequenze contestate - che riportano in pellicola le vicissitudini, i dolori, le avventure, i divertimenti dei giovani di oggi e che non avrebbero potuto essere espunte dall'opera cinematografica, se non penalizzandone l'integrità - possano recare un qualsivoglia pregiudizio per i minori adolescenti. Infatti, sono di breve durata, mai volgari e sono state riprese dal regista con inquadrature fisse o molto veloci che le ha rese ironiche e divertenti o romantiche. Ciò porta ad escludere che il film in questione necessitasse di un esplicito avvertimento, né di alcun accorgimento.

-l'emittente ha comunque diffuso all'inizio e nel corso della trasmissione del film, il simbolo visivo giallo, che consigliava una visione da parte dei minori solo se accompagnati da adulti in grado di fornire loro l'eventuale assistenza, o, nello svolgimento della funzione educativa, di cambiare canale e di fruire dei programmi adatti ad una fruizione congiunta e dei programmi dedicati a un pubblico minorile mandati in onda sulle altre reti gestite dalla Rai;

RITENUTO, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, di poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

-si è rilevato che il film *I misteri di Pittsburgh* è stato mandato in onda su Rai Movie in data 5 dicembre 2010, in fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" e precisamente dalle ore 13:26;

-il film è preceduto dal *disclaimer* che appare in sovrimpressione "Bambini accompagnati"; inoltre all'inizio del film e dopo ogni interruzione pubblicitaria l'emittente avvisa i telespettatori, tramite l'apposizione di segnalazione iconografica di colore giallo intermittente, che la visione del programma è consigliata anche ad un pubblico di minori solo se accompagnati da un adulto;

-tali accorgimenti adottati dall'emittente appaiono compatibili, a fronte della fascia oraria di messa in onda (c.d. televisione per tutti) del programma, con gli specifici contenuti di anche di sesso analizzati, tenuto conto sia della natura tematica dell'emittente e del limitato share di minori rispetto alla sua audience complessiva, sia della assenza tanto di nudi integrali quanto di inquadrature insistenti su particolari e dettagli e dalla constatazione che le scene appaiono giustificate dal contesto diegetico in cui vengono ad inserirsi;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda del film *I misteri di Pittsburgh* mandato in onda su *Rai Movie* in data 5 dicembre 2010, in fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" non integri la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 12 ottobre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola